



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 82 del 28 Agosto 2020

Oggetto:

Linee guida per consentire la partecipazione del pubblico al Gran Premio della Toscana di Formula 1

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Linee Guida

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministeri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

Vista la domanda del 24/08/2020 presentata dalla Mugello Circuit SpA riguardante la richiesta di deroga per l'accesso contingentato di spettatori al Gran Premio della Toscana di Formula 1, in programma al Circuito del Mugello nel periodo 11- 13 settembre 2020, ed il relativo Piano per la disciplina degli aspetti organizzativi ed operativi in funzione dell'emergenza SARS-CoV-2, allegato alla medesima richiesta;

Considerata l'attuale situazione epidemiologica, caratterizzata dal realizzarsi di focolai, il cui caso indice è frequentemente un soggetto rientrato dall'estero o da luoghi di vacanza;

Atteso il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2" (aggiornato al 31 maggio 2020) dell'Istituto Superiore di Sanità

Atteso il Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev. – "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020 dell'Istituto Superiore di Sanità";

Atteso il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 Versione del 15 maggio 2020 – "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento" dell'Istituto Superiore di Sanità;

Ritenuto che la presenza del pubblico durante l'evento sportivo sopra citato possa essere consentita esclusivamente nel rispetto di specifiche disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che il Piano per la disciplina degli aspetti organizzativi ed operativi SARS-CoV-2 elaborato dalla Mugello Circuit SpA, per l'accesso contingentato di spettatori al Gran Premio della Toscana di Formula 1, prevede tre tribune per ospitare il pubblico e che debba essere rimodulato per adeguarsi alle indicazioni tecniche contenute nelle Linee guida di cui all'Allegato 1, con particolare riferimento alla capienza massima di tali tribune;

Atteso che lo svolgimento dell'evento sportivo debba rispettare l'esito delle valutazioni tecniche espresse nell'ambito dei procedimenti di acquisizione delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per le manifestazioni sportive motoristiche;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l. 833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;

ORDINA

Ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1) sono approvate le Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico al "Gran Premio della Toscana" di Formula 1, previsto dal 11 al 13 settembre 2020, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) l'ottemperanza delle disposizioni contenute nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 è da considerarsi aggiuntiva rispetto all'adempimento alle disposizioni generali e specifiche in materia di igiene e sanità pubblica e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

3) il Piano per la disciplina degli aspetti organizzativi ed operativi SARS-CoV-2 elaborato dalla Mugello Circuit SpA, per l'accesso contingentato di spettatori al Gran Premio della Toscana di Formula 1, che prevede tre tribune per ospitare il pubblico, deve essere rimodulato per adeguarsi alle indicazioni tecniche contenute nelle Linee guida di cui all'Allegato 1, con particolare riferimento alla capienza massima di tali tribune. Lo svolgimento dell'evento sportivo deve, altresì, rispettare l'esito delle valutazioni tecniche espresse nell'ambito dei procedimenti di acquisizione delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per le manifestazioni sportive motoristiche;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 28 agosto 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l.33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente